

Il Dott. Rossi, titolare di un laboratorio di analisi convenzionato con il servizio sanitario nazionale e la Dott.ssa Verde, medico specialista in ematologia, sua collaboratrice, al solo fine di facilitare le operazioni di prelievo, effettuavano gli esami del sangue ai singoli pazienti senza che, al momento del prelievo, gli stessi fossero muniti di autorizzazione da parte dell'ente pubblico. Sui prospetti riepilogativi trasmessi alla U.S.L., dunque, una volta ricevuta l'autorizzazione dell'ente pubblico, inserivano una data di accettazione degli assistiti diversa da quella effettiva.

A seguito di un controllo presso il laboratorio, la Guardia di Finanza riscontrava che per alcuni utenti, ai quali era stato effettuato il prelievo in regime di convenzione statutale, mancavano le autorizzazioni ai prelievi convenzionati.

Denunciati all'autorità giudiziaria, i due professionisti si recavano spontaneamente dal P.M. titolare delle indagini, accompagnati dal proprio difensore di fiducia, per spiegare che la comunicazione alla U.S.L. della data di accettazione dell'utente presso il laboratorio mediante il prospetto riepilogativo sarebbe stata contemplata per la data di autorizzazione dell'esame clinico. Aggiungevano che le date nelle quali gli utenti si recavano presso il laboratorio per effettuare i prelievi del sangue erano state annotate soltanto in un "diario giornaliero" cioè in un registro non avente alcun valore all'esterno. Il due, quindi, non avrebbero commesso nessuna falsa attestazione, poiché avrebbero indicato sui prospetti riepilogativi gli esatti dati richiesti dalla U.S.L., vale a dire la data ed il numero dell'impegnativa apposti nella ricetta autorizzata.

Il candidato, premessi brevi cenni in ordine al delitto di falsità in atto pubblico, assume la difesa di entrambi gli indagati, redigendo motivato parere con riguardo a loro eventuali responsabilità.

CARICE

11/04/12